

**AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA E DI
DOMANDE DI PATROCINI ONEROSI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE
PROMOSSE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI
ANNO 2025**

Approvazione nuovo testo coordinato in modifica del testo approvato con DD n. 176/2024

Il Consiglio regionale del Piemonte, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 dello Statuto e nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico), sostiene gli eventi, le iniziative, i convegni, le riunioni, le mostre, le rassegne, le celebrazioni e le altre manifestazioni istituzionali e culturali, anche finalizzate alla valorizzazione e promozione del territorio e delle sue tradizioni, che risultino coerenti con le finalità istituzionali previste dallo Statuto e dalle leggi regionali, purché senza scopo di lucro, su proposta o in collaborazione con enti pubblici o privati senza scopo di lucro.

Per il perseguimento delle predette finalità il Consiglio regionale procede:

- a) alla partecipazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 6/1977, a iniziative di enti pubblici e privati attraverso la concessione del patrocinio oneroso;
- b) all'organizzazione partecipata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della l.r. 6/1977, di iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati, con assunzione parziale dei relativi oneri di spesa o con altre forme di sostegno.

Gli enti pubblici e privati interessati possono presentare istanza per ottenere la collaborazione o la partecipazione del Consiglio regionale nel rispetto dei criteri, modalità e limiti individuati nel presente avviso.

CAPO I

ORGANIZZAZIONI PARTECIPATE

(ART. 1, comma 1, lettera a), della l.r. 6/1977)

ART. 1 - Definizione e tematiche delle organizzazioni partecipate

1. Il Consiglio regionale partecipa a iniziative, eventi e manifestazioni proposte da enti pubblici e privati ai sensi del Capo III dei "Criteri e modalità per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocinii in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6." (di seguito denominati "Criteri"), approvati con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 259/2024.
2. Si considerano organizzazioni partecipate le iniziative, gli eventi e le manifestazioni proposte da enti pubblici e privati coerenti con le tematiche e gli obiettivi del Piano di

attività annuale 2025 approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 258/2024, sintetizzabili nei seguenti punti:

- a) favorire la conoscenza della storia del Piemonte, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale regionale, delle tradizioni locali, delle minoranze linguistiche, del sapere scientifico, dell'innovazione e dello sviluppo economico, al fine di mantenere viva la memoria delle radici storiche e culturali della Regione come previsto dalla legge regionale n. 15/2022 che ha istituito la "*Festa del Piemonte - Festa dël Piemont*";
- b) valorizzare la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale piemontese, promuovendo la diffusione delle tradizioni culturali del Piemonte, del suo patrimonio linguistico, delle sue originali consuetudini popolari, di cui fanno parte numerose manifestazioni tipiche della tradizione del nostro territorio, come le rievocazioni storiche e gli eventi natalizi, tutte realtà che hanno origine nella ricca e variegata cultura popolare che caratterizza il nostro territorio;
- c) valorizzazione, con particolare riguardo ai siti Unesco, il patrimonio regionale di valore universale che racconta la storia, le tradizioni e l'identità della regione;
- d) valorizzare, ai sensi della legge regionale 8/2022 "*Istituzione della giornata regionale del valore alpino*", le attività degli alpini in Piemonte, in particolare quelle rivolte ai giovani, promuovendo la conoscenza dei luoghi storici e culturali legati agli alpini;
- e) celebrare ricorrenze istituzionali, giornate celebrative regionali, nazionali e internazionali, solennità civili e anniversari legati alla storia e alla cultura del Piemonte, con particolare attenzione alle iniziative legate alle ricorrenze di avvenimenti, tradizioni e figure significative della storia del Piemonte;
- f) valorizzare la riscoperta delle tradizioni agricole e gastronomiche del territorio, le eccellenze enogastronomiche piemontesi, i distretti del cibo e la filiera locale;
- g) sostenere la promozione della salute, con particolare riguardo alla diffusione, soprattutto tra i giovani, dell'equilibrio tra benessere fisico, mentale e sociale;
- h) promuovere le campagne di sensibilizzazione sulle opportunità di prevenzione offerte dalla sanità regionale, dalle associazioni e dagli enti di ricerca;
- i) sostenere, in ottemperanza agli obiettivi di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 155/2024, eventi di beneficenza e campagne di comunicazione e raccolta fondi con finalità filantropica e sociale, con precipua attenzione a eventi dedicati alla tutela dei diritti dell'infanzia, al contrasto alla povertà e all'inclusione sociale ed educativa delle persone con disabilità;
- j) diffondere la conoscenza degli sport storici, delle discipline tradizionali e dei giochi popolari piemontesi, come previsto dalla legge regionale n. 23/2020, e valorizzare la storia dello sport piemontese e dei giochi popolari.
- k) avvicinare gli studenti e i giovani ai valori della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva e di sensibilizzarli sulle tematiche promosse dal Consiglio regionale.

3. Le istanze dovranno riguardare le iniziative che si svolgono nel periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025.

ART. 2 - Condizioni di ricevibilità della domanda

1. La domanda deve essere presentata, **a pena di irricevibilità**:

- a) da enti pubblici e privati, in forma singola o associata, anche temporanea, secondo quanto previsto dall'articolo 4;
- b) entro i termini previsti dall'articolo 6 del presente avviso;
- c) completa della documentazione richiesta dall'articolo 7;
- d) corredata da un preventivo di spesa che presenti un saldo contabile non in attivo e che rispetti il limite minimo di spesa totale di euro 10.000,01.

ART. 3 - Decadenza dal diritto a percepire il contributo

1. Fatta salva la rinuncia volontaria da parte del soggetto beneficiario, la mancata realizzazione dell'iniziativa o la sua realizzazione in modo difforme o non attinente a quanto descritto nell'istanza comportano la decadenza dal diritto a percepire il contributo.
2. Costituiscono ulteriori cause di decadenza:
 - a) il rilascio, da parte del soggetto beneficiario, di dichiarazioni non veritiere;
 - b) la violazione delle disposizioni attinenti all'utilizzo del logo del Consiglio regionale prescritte dall'articolo 10;
 - c) la mancata presentazione della rendicontazione nel termine di cento giorni prescritto dall'articolo 11;
 - d) la presentazione di un rendiconto che evidenzi un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese pari o superiore al contributo erogabile dal Consiglio regionale;
 - e) la diminuzione delle spese totali sostenute di oltre il 10% rispetto la soglia minima di euro 10.000,01, accertata in sede di rendicontazione.

ART. 4 - Soggetti richiedenti

1. Possono presentare domanda di organizzazione partecipata:
 - a. enti pubblici, anche territoriali;
 - b. enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi e comitati privati, senza scopo di lucro in base ai loro statuti o atti costitutivi, comprensivi delle articolazioni territoriali dei medesimi che, pur prive di un proprio statuto o atto costitutivo, operano nel rispetto dello statuto o dell'atto costitutivo dell'ente nazionale o regionale a cui fanno riferimento, nonché gli enti ecclesiastici che promuovono iniziative senza scopo di lucro che abbiano almeno una sede nel territorio regionale, salvo che, pur non avendo sede nel territorio regionale, propongano un'iniziativa coerente con le tematiche e gli obiettivi del Piano di attività annuale 2025 di cui all'articolo 1, comma 2.
2. I soggetti richiedenti devono essere legalmente costituiti ed essere in possesso di Codice Fiscale o di Partita Iva.
3. In caso di iniziative proposte in via associata, anche temporanea, tra più enti, la domanda potrà essere presentata da un qualunque soggetto partecipante. Tutti i soggetti devono comunque essere in possesso dei requisiti di ammissione. L'accordo di associazione deve essere comunicato all'atto di presentazione della domanda e deve indicare il soggetto capofila nonché la denominazione di tutti gli altri partecipanti.
4. La titolarità o la partecipazione agli organi collegiali dei soggetti richiedenti deve avere carattere onorifico ed essere conforme alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione

finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Sono comunque ammessi a presentare domanda soggetti che erogano a favore dei membri dei propri organi decisionali una qualsiasi remunerazione solo se in via occasionale e purché:
 - a) tale elargizione costituisca compenso per un'attività non riconducibile alla carica e sia proporzionata alla prestazione resa, nonché all'importo complessivo erogabile dal Consiglio;
 - b) sia accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale;
 - c) non si rinvengano, negli Statuti degli enti istanti, disposizioni ostative.
6. Non sono ricevibili le proposte provenienti dalle persone fisiche, dai partiti politici, dalle organizzazioni sindacali, nonché dalle società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
7. Sono esclusi dalla facoltà di accedere al beneficio i soggetti che non abbiano presentato, nei tempi previsti, la rendicontazione di iniziative precedentemente ammesse a contributo.

ART. 5 - Iniziative oggetto di contributo e limite minimo di spesa complessiva

1. Le proposte di organizzazione partecipata possono essere presentate per richiedere la partecipazione del Consiglio regionale a **iniziative, eventi e manifestazioni** senza scopo di lucro, aperte al pubblico, coerenti con le tematiche elencate all'articolo 1, comma 2, del presente avviso, **che presentino una previsione di spesa complessiva pari o superiore a euro 10.000,01**.
2. Il soggetto richiedente un'organizzazione partecipata non può presentare domanda di organizzazione diretta o di patrocinio oneroso per la medesima iniziativa nel corso dello stesso anno.
3. Il Consiglio regionale non partecipa a eventi e iniziative proposte da soggetti che non hanno presentato nei tempi previsti la rendicontazione di iniziative precedentemente ammesse a contributo.
4. La richiesta di organizzazione partecipata di cui al presente avviso è compatibile con ulteriori richieste di contributi pubblici presso altri enti.

ART. 6 - Termini di presentazione della domanda

1. La domanda di organizzazione partecipata può essere presentata in qualsiasi momento purché, **a pena di irricevibilità, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'avvio dell'iniziativa**.
2. **Il termine di cui al comma 1 è derogabile per le sole domande di organizzazione partecipata che hanno a oggetto iniziative da svolgersi nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso**, ferma restando la necessaria approvazione dell'iniziativa da parte dell'Ufficio di Presidenza prima che l'evento abbia inizio.
3. **Per le iniziative il cui inizio sia previsto nei mesi di agosto e settembre la domanda dovrà essere presentata, sempre a pena di irricevibilità, entro il 1° luglio.**

ART. 7 - Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande devono essere presentate attraverso la piattaforma Moon, accessibile dal sito istituzionale del Consiglio regionale al seguente link <https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-onerosi>, previa autenticazione tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS) del legale rappresentante dell'ente richiedente o del suo delegato.
2. Le domande devono essere trasmesse in regola con la normativa sul bollo.
3. In fase di compilazione della domanda sulla piattaforma Moon, l'istante sarà tenuto a:
 - a) indicare la natura giuridica, la sede legale e le eventuali sedi operative del soggetto richiedente;
 - b) indicare il nominativo del legale rappresentante o del soggetto eventualmente delegato alla presentazione dell'istanza;
 - c) indicare la data di inizio e di fine dell'iniziativa, nonché il luogo di svolgimento;
 - d) dichiarare che l'iniziativa per cui è richiesto il contributo non ha fini di lucro;
 - e) dichiarare se l'evento ha o meno carattere benefico: in caso affermativo deve essere indicato l'ente/gli enti a cui vengono devoluti i proventi;
 - f) da enti pubblici e privati, in forma singola o associata, anche temporanea, secondo quanto previsto dall'articolo 4;
 - g) nel caso di iniziative proposte in forma associata, precisare il soggetto capofila, nonché la denominazione di tutti gli altri partecipanti;
 - h) indicare il nominativo del referente dell'iniziativa;
 - i) rilasciare la dichiarazione di responsabilità, la dichiarazione di titolarità, nonché la dichiarazione sostitutiva relativa alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modifiche dalla L. 122/2010.
4. Alla domanda devono essere allegati, **a pena di irricevibilità**, i seguenti documenti:
 - a) **allegato A – Proposta di organizzazione partecipata**: tale documento deve contenere la descrizione esaustiva del programma e delle finalità dell'iniziativa, dell'evento o della manifestazione e deve specificare la coerenza del progetto con le tematiche e gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2; tale documento deve essere redatto su carta intestata dell'ente e allegato in formato pdf;
 - b) **allegato B - Preventivo finanziario**, il cui contenuto è autocertificato dall'istante. Nel preventivo finanziario devono essere indicati:
 - il totale delle spese previste per la realizzazione dell'iniziativa;
 - le spese ritenute ammissibili a contributo;
 - le risorse proprie;
 - eventuali finanziamenti ricevuti da altri soggetti pubblici e/o privati, con esclusione delle somme percepite a titolo liberale destinate a scopi benefici.
 - c) **statuto e atto costitutivo** (salvo che non siano già agli atti dell'Amministrazione a far data dall'anno 2022 e che non siano intervenute sostanziali modifiche);
 - d) **atto di delega e documenti di identità del delegante e del delegato**, in caso di presentazione da parte di un soggetto terzo.

5. Le spese ammissibili a contributo devono essere dichiarate ed autocertificate dal soggetto istante, suddivise nelle macrovoci di cui all'articolo 14 e devono essere individuate e riportate nel preventivo finanziario in osservanza delle indicazioni prescritte dal Vademecum organizzazioni partecipate (Allegato 3A dei Criteri).
6. Rispetto agli importi delle spese dichiarate ed autocertificate ammissibili dall'istante nel preventivo finanziario, in sede di rendicontazione sono ammissibili scostamenti nel limite del 20% del totale dell'importo di ogni singola macrovoce.
7. Non sono ricevibili le proposte relative a iniziative che presentino un preventivo finanziario in attivo.

ART. 8 - Modalità di valutazione dell'iniziativa

1. Gli Uffici competenti valutano il rispetto delle condizioni di ricevibilità di cui all'articolo 2 del presente avviso, verificando la sussistenza dei requisiti in capo al soggetto istante, l'osservanza dei termini di presentazione della domanda, appurando il rispetto del limite minimo dell'ammontare delle spese totali indicate nel preventivo, nonché accertando la completezza e integrità dei dati comunicati e della documentazione allegata.
2. Gli Uffici procedono successivamente a effettuare la verifica di ammissibilità della domanda, accertando la coerenza dell'iniziativa alle tematiche individuate dal Piano di attività annuale e riportate nell'avviso.
3. Al termine della valutazione di cui ai commi 1 e 2 e in ragione dell'esito conseguito, l'Ufficio di Presidenza approva, con propria deliberazione, la partecipazione del Consiglio regionale alla realizzazione dell'iniziativa e quantifica le risorse finanziarie da assegnare a sostegno della stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 9.
4. L'esito della deliberazione assunta dall'Ufficio di Presidenza viene comunicato ai soggetti istanti.
5. L'Ufficio di Presidenza, in base alla tipologia e alla rilevanza dell'iniziativa proposta, valuta l'opportunità di svolgere presso la propria sede eventi dedicati alla presentazione della manifestazione.

ART. 9 - Criteri di valutazione e quantificazione del contributo erogabile

1. La determinazione del contributo da parte dell'Ufficio di Presidenza tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) valore economico dell'iniziativa;
 - b) rilevanza territoriale dell'iniziativa,
 - c) dimensione territoriale dell'ente proponente e del luogo ove si svolge l'evento;
 - d) valenza culturale, formativa, scientifica, sociale, sportiva, educativa, artistica, ambientale, turistico promozionale dell'iniziativa,
 - e) impatto sull'immagine del Consiglio regionale,

- f) dell'acquisizione di patrocinii gratuiti da parte del Comune e/o della Città Metropolitana di Torino e/o della Provincia di riferimento e/o di altri Enti istituzionali;
- g) della eventuale natura benefica dell'evento.

2. **La partecipazione del Consiglio regionale** alla spesa prevista per ciascuna iniziativa **non potrà essere superiore al 75% delle spese dichiarate ammissibili dall'istante** nel preventivo finanziario - mediante rilascio di autodichiarazione nel preventivo allegato alla domanda - **e non potrà comunque essere superiore a euro 15.000,00.**
3. **Si decade dal diritto a percepire il contributo qualora** in fase di rendicontazione **l'importo complessivo delle spese sostenute risulti inferiore di oltre il 10% alla soglia minima di euro 10.000,01**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. e.
4. Il contributo è concesso al netto dell'importo relativo all'eventuale marca da bollo, ove dovuta, ed è erogato al netto della ritenuta d'acconto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).

ART. 10 - Obblighi dei soggetti richiedenti

1. A seguito della presentazione della domanda e nell'ipotesi in cui questa sia valutata ricevibile e ammissibile, la struttura competente invia al soggetto richiedente il logo del Consiglio regionale e le prescrizioni per il suo utilizzo, segnalando in particolare che è fatto obbligo di apporre il medesimo su tutto il materiale informativo dell'evento, dandone adeguata visibilità con modalità congrue alla dignità istituzionale dell'Assemblea regionale. I soggetti istanti devono dare adeguata rilevanza alla partecipazione del Consiglio regionale all'iniziativa e invitare una rappresentanza dello stesso all'evento per cui è stato concesso il contributo.
2. È fatto altresì obbligo, in capo al soggetto richiedente, di valorizzare presso i cittadini l'attività istituzionale del Consiglio regionale attraverso la diffusione di materiale di comunicazione dell'iniziativa, in formato digitale e/o cartaceo, che dovrà essere sottoposto agli Uffici competenti per l'approvazione e l'autorizzazione alla diffusione.
3. **La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal diritto a percepire il contributo**, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. b) e al soggetto richiedente è preclusa la facoltà di presentare domanda di organizzazione diretta, di organizzazione partecipata o di patrocinio oneroso per l'anno in corso e per quello successivo.
4. L'autorizzazione all'uso del logo del Consiglio regionale è limitata alla sola iniziativa oggetto di domanda, escluso qualsiasi altro utilizzo.
5. In relazione all'organizzazione tecnica e logistica delle iniziative proposte, i beneficiari si assumono la responsabilità gestionale e amministrativa, comprensiva del rispetto della normativa vigente in materia di pubblici spettacoli, pubblica sicurezza, ordine pubblico, sicurezza sul lavoro, regolarità e conformità degli impianti e degli allestimenti, nonché dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, collaudi e permessi.

ART. 11 - Termine di presentazione della rendicontazione

1. **La rendicontazione va presentata, a pena di decadenza dal diritto a percepire il contributo, entro cento giorni dalla conclusione dell'evento**, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. c).
2. La rendicontazione, da trasmettersi utilizzando le medesime modalità prescritte per la presentazione della domanda, va corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante o da un suo delegato.

ART. 12 - Rendicontazione delle iniziative organizzate da enti privati

1. L'ente privato è tenuto a trasmettere alla struttura competente la rendicontazione dell'iniziativa contenente:
 - a. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante; tramite la suddetta dichiarazione dovrà essere autocertificato che nel rendiconto sono state inserite tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'evento;
 - b. la relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa;
 - c. il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell'indicazione del contributo erogabile dal Consiglio regionale, di eventuali finanziamenti percepiti da altri soggetti nonché delle risorse proprie. Sono escluse, tra le entrate, le somme percepite dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa;
 - d. il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell'IVA, fatto salvo il caso in cui la spesa rappresenti un costo non recuperabile ai sensi della normativa fiscale. Sono inoltre escluse, tra le spese, le somme riscosse dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa;
 - e. la dichiarazione, ai fini dell'eventuale assoggettamento alla ritenuta d'acconto del quattro per cento di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), relativa allo svolgimento di attività di carattere commerciale ovvero attività produttiva di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche);
 - f. la documentazione contabile giustificativa di tutte le spese sostenute accompagnata dagli strumenti di pagamento tracciabili.
2. I soggetti beneficiari sono comunque tenuti a conservare agli atti la documentazione fiscale e contabile al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo.

ART. 13 - Rendicontazione delle iniziative realizzate da enti pubblici

1. L'ente pubblico è tenuto a trasmettere alla struttura competente una rendicontazione dell'iniziativa contenente:
 - a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dovrà essere autocertificato che nel rendiconto sono state inserite tutte le spese sostenute;
 - b) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa;
 - c) il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell'indicazione del contributo erogabile dal Consiglio regionale, di eventuali finanziamenti percepiti da altri soggetti nonché delle risorse proprie. Sono escluse, tra le entrate, le somme percepite dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa;
 - d) il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell'IVA, fatto salvo il caso in cui la spesa rappresenti un costo non recuperabile ai sensi della normativa fiscale. Sono inoltre escluse, tra le spese, le somme riscosse dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa.

ART. 14 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese direttamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa, intestate al soggetto richiedente o, in caso di iniziativa proposta da enti aggregati, ai soggetti partecipanti, effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente ed effettuate con modalità di pagamento tracciabile, così come previsto all'articolo 15.
2. Sono ritenute ammissibili le seguenti macrovoci di spesa:
 - a) affitto e allestimento di locali, spazi, impianti e strutture destinate alla realizzazione dell'iniziativa, ivi compresi i noleggi e le attività di montaggio, smontaggio e trasporto;
 - b) servizi grafici e tipografici;
 - c) spese di promozione e comunicazione dell'iniziativa;
 - d) spese per l'acquisto di beni finalizzati a premiazioni di modico valore avente carattere puramente simbolico e non destinato a formare un vantaggio economico significativo;
 - e) compensi per relatori, esperti, docenti o artisti, la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa, e relative spese di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio);

- f) spese di personale nella misura massima del venti per cento del totale delle spese medesime;
- g) spese per diritti SIAE;
- h) spese relative al sostegno per la pubblicazione di prodotti editoriali, su supporto cartaceo o informatico, stampati a carattere informativo o promozionale, nonché spese per la realizzazione di opere audiovisive di cui all'articolo 5 dei Criteri;
- i) spese direttamente riconducibili all'organizzazione dell'iniziativa che si esauriscono con la stessa (es. allacciamento luce, riscaldamento e spese telefoniche);
- j) altre spese, non rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a), b) c) d), e) f) g), h) ed i) strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, la cui pertinenza sia debitamente motivata dal soggetto beneficiario.

3. Non sono in ogni caso considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per pranzi, rinfreschi e ristorazione in genere non inerenti all'ospitalità di cui al comma 2 lettera e). Sono invece ammissibili le spese relative al prodotto caratterizzante l'iniziativa specifica;
- b) spese generali e di segreteria sostenute per l'iniziativa;
- c) acquisto di beni strumentali e durevoli;
- d) spese ordinarie di funzionamento o gestione dell'ente pubblico o privato;
- e) spese per premi in denaro (ad eccezione delle borse di studio, che dovranno essere quantificate e dettagliate));
- f) spese inerenti il restauro e il ripristino di beni.

ART. 15 - Documentazione contabile trasmessa dagli enti privati

1. La documentazione contabile presentata dagli enti privati deve, **a pena di inammissibilità della relativa voce di spesa:**

- a) essere intestata al soggetto istante, fatto salvo il caso di un accordo di co-organizzazione fra più soggetti, già formalizzato all'atto di presentazione dell'istanza;
- b) essere emessi in conformità alla normativa vigente di cui al DPR 633/1972 e s.m.i, successivamente alla data di presentazione della domanda di organizzazione partecipata e devono contenere esplicito riferimento all'iniziativa. È ammessa la possibilità di emissione di fatture di acconto, la cui liquidazione verrà comunque effettuata in sede di rendiconto a fronte della presentazione della fattura di acconto e di saldo unitamente a tutta la documentazione contabile giustificativa relativa all'iniziativa;
- c) essere corredati dal relativo bonifico o ricevuta di altra forma di pagamento elettronico e appartenere a una delle seguenti tipologie: fattura, ricevuta fiscale, parcella, premio/ricevuta/quietanza riferiti a un contratto assicurativo, nota di prestazione occasionale, ricevuta di cessione diritti d'autore, busta paga, modello F24, documentazione relativa a rimborsi a piè di lista (consistente nella dichiarazione del soggetto beneficiario sull'attinenza del rimborso al progetto e nella copia dei relativi giustificativi di spesa), ricevuta relativa a prestazione non soggetta a emissione di fattura (con citazione della normativa fiscale di riferimento). I relativi pagamenti devono essere effettuati successivamente alla presentazione dell'istanza di organizzazione partecipata.

2. Non sono ammessi in ogni caso scontrini fiscali non parlanti o attestazioni di pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili.
3. I documenti contabili, unitamente ai relativi strumenti di pagamento tracciabili, dovranno essere singolarmente numerati e ricollegati alla relativa voce di spesa riportata nel rendiconto, in osservanza a quanto prescritto dal Vademecum organizzazioni partecipate (Allegato 3A dei Criteri).

ART. 16 - Liquidazione

1. L'onere finanziario a carico del Consiglio regionale è liquidato sulla base dell'ammontare delle spese dichiarate ammissibili dall'istante nel preventivo allegato alla domanda, che risulteranno effettivamente sostenute e regolarmente documentate in sede di rendicontazione, nella misura percentuale e nell'ammontare massimo individuato dall'Ufficio di Presidenza.
2. **Sono ammesse variazioni che comportino**, rispetto agli importi relativi alle spese dichiarate ammissibili dall'istante nel preventivo finanziario, **uno scostamento nel limite del 20% del totale dell'importo di ogni singola macrovoce.**
3. Nell'ipotesi in cui la rendicontazione evidenzia un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese inferiore all'importo del contributo erogabile dal Consiglio regionale, si procede d'ufficio alla liquidazione della differenza tra il contributo stesso e l'avanzo risultante.

ART. 17 - Risorse finanziarie

1. Le risorse stanziare per l'anno 2025 per l'assegnazione dei sostegni economici relativi alle organizzazioni partecipate di cui al presente avviso sono pari ad € 1.100.000,00 per gli enti privati e ad € 300.000,00 per gli enti pubblici, salvo ulteriori disponibilità definite dall'Ufficio di Presidenza.

ART. 18 – Responsabilità

1. L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione delle attività e delle iniziative alle quali concede il proprio sostegno.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si richiama la normativa regionale di riferimento e i Criteri.
3. Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Relazioni Esterne, Cerimoniale, Patrocini e contributi. dott. Fabio Fossale.

ART. 19 - Informativa per il trattamento dei dati personali

1. I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale del Piemonte.
3. Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Fabrizio D'Alonzo (dpo@cr.piemonte.it).

ART. 20 - Informazioni

1. Il presente avviso e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet del Consiglio regionale del Piemonte all'indirizzo <https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-onerosi>
Per informazioni: rel.esterne@cert.cr.piemonte.it – 011/5757024 - 011/57.57.164 - 011/57.57.315 - 011/57.57.272

CAPO II PATROCINI ONEROSI

ANNO 2025

(ART. 1, comma 1, lettera b), della l.r. 6/1977)

ART. 21 – Definizioni e tematiche dei patrocini onerosi

1. Ai sensi del presente Avviso il Consiglio regionale concede il patrocinio oneroso per iniziative, eventi e manifestazioni proposte da enti pubblici e privati coerenti con i “Criteri e modalità per l’organizzazione e la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocini in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6” (di seguito denominati “Criteri”), approvati con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 259/2024.
2. In particolare, rientrano nella suddetta categoria le iniziative, gli eventi e le manifestazioni, senza scopo di lucro, aventi carattere culturale, formativo, scientifico, sociale, sportivo, educativo, artistico, ambientale, turistico promozionale, finalizzate anche alla valorizzazione del territorio e della società piemontese, nonché al recupero delle tradizioni e delle tipicità regionali, conformemente alle finalità istituzionali del Consiglio regionale del Piemonte.

ART. 22 - Condizioni di ricevibilità della domanda

1. La domanda deve essere presentata, **a pena di irricevibilità**:
 - a) da enti pubblici e privati, in forma singola o associata, anche temporanea, secondo quanto previsto dall’articolo 24;
 - b) in osservanza del limite minimo e massimo di spesa prescritto dall’articolo 25, comma 4;
 - c) prima dell’inizio dell’evento e in osservanza dei termini e delle modalità prescritte dagli articoli 26 e 27;
 - d) completa della documentazione richiesta dall’articolo 27, comma 3.

ART. 23 - Decadenza dal diritto a percepire il contributo

1. Fatta salva la rinuncia volontaria da parte del soggetto beneficiario, la mancata realizzazione dell'iniziativa o la sua realizzazione in modo difforme o non attinente a quanto descritto nell'istanza comportano la decadenza dal diritto a percepire il contributo.
2. Costituiscono ulteriori cause di decadenza:
 - a) il rilascio, da parte del soggetto beneficiario, di dichiarazioni non veritiere;
 - b) la mancata presentazione della rendicontazione nel termine di cento giorni prescritto dall'articolo 28;
 - c) la presentazione di una rendicontazione che evidenzi un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese;
 - d) l'accertamento, in sede di analisi della rendicontazione, dell'ammontare delle spese ammissibili inferiore a € 1.000,00 o dell'ammontare delle spese complessive superiore ad € 10.000,00.

ART. 24 – Soggetti richiedenti

1. Possono presentare domanda di patrocinio oneroso:
 - a) enti pubblici, anche territoriali;
 - b) enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi e comitati privati, senza scopo di lucro in base ai loro statuti o atti costitutivi, comprensivi delle articolazioni territoriali dei medesimi che, pur prive di un proprio statuto o atto costitutivo, operano nel rispetto dello statuto o dell'atto costitutivo dell'ente nazionale o regionale a cui fanno riferimento, nonché gli enti ecclesiastici che promuovono iniziative senza scopo di lucro che abbiano almeno una sede nel territorio regionale, salvo che, pur non avendo sede nel territorio regionale, propongano un'iniziativa senza scopo di lucro il cui oggetto abbia particolare rilevanza culturale, formativa, scientifica, sociale, sportiva, educativa, artistica, ambientale e turistico promozionale, finalizzata alla valorizzazione del territorio e della società piemontese, volta anche al recupero delle tradizioni e delle tipicità del territorio.
2. I destinatari devono essere soggetti legalmente costituiti ed essere in possesso di Codice Fiscale o Partita Iva.
3. In caso di iniziative proposte in via associata, anche temporanea, tra più enti, la domanda potrà essere presentata da un qualunque soggetto partecipante. Tutti i soggetti devono comunque essere in possesso dei requisiti di ammissione. L'accordo di associazione deve essere comunicato all'atto di presentazione della domanda e deve indicare il soggetto capofila nonché la denominazione di tutti gli altri partecipanti.
4. La titolarità o la partecipazione agli organi collegiali dei soggetti richiedenti deve avere carattere onorifico ed essere conforme alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Sono comunque ammessi a presentare domanda soggetti che erogano a favore dei membri dei propri organi decisionali una qualsiasi remunerazione, solo se in via occasionale e purché:
 - a) tale elargizione costituisca compenso per un'attività non riconducibile alla carica e sia proporzionata alla prestazione resa;
 - b) sia accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale;
 - c) non si rinvengano, negli Statuti degli enti istanti, disposizioni ostative.
6. Non sono ricevibili le proposte provenienti dalle persone fisiche, dai partiti politici, dalle organizzazioni sindacali, nonché dalle società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
7. Sono esclusi dalla facoltà di accedere al beneficio i soggetti che non abbiano presentato, nei tempi previsti, la rendicontazione di iniziative precedentemente ammesse a contributo.

ART. 25 - Iniziative oggetto di patrocinio oneroso e limiti di spesa

1. Il patrocinio oneroso è concesso per iniziative di carattere collettivo, aperte al pubblico e senza scopo di lucro, purché per attività diverse da quelle ordinarie del soggetto richiedente. Sono escluse dal beneficio le iniziative il cui svolgimento si protragga per l'intero anno solare.
2. Le iniziative potranno essere eventualmente realizzate in modalità virtuale.
3. Il patrocinio oneroso non può essere concesso se l'iniziativa per la quale è richiesto ha già avuto inizio al momento della presentazione dell'istanza.
4. **Il Consiglio regionale concede il patrocinio oneroso alle iniziative per le quali:**
 - a) **le spese ammissibili a contributo di cui all'articolo 29 siano pari o superiori a euro 1.000,00;**
 - b) **la spesa complessiva sia inferiore o pari all'importo di euro 10.000,00.**
5. Il rispetto dei limiti di spesa indicati alle lettere a) e b) dovrà essere dichiarato in fase di compilazione della domanda.
6. Non sono ricevibili le proposte relative a iniziative che presentino un consuntivo finanziario in attivo.
7. Il patrocinio oneroso, ai sensi dell'articolo 33 comma 3 dei Criteri, non può essere concesso per:
 - a) la realizzazione di prodotti editoriali, stampati non editoriali a carattere promozionale o informativo e opere audiovisive di cui all'articolo 5 dei Criteri;
 - b) corsi di formazione o aggiornamento, iniziative attributive di crediti formativi, promozionali di carattere commerciale o tese a promuovere contatti o occasioni di lavoro;
 - c) singoli eventi facenti parte di una medesima iniziativa.
8. Il Consiglio regionale può concedere allo stesso soggetto, nel corso dell'anno solare, un solo patrocinio oneroso.
9. Nel caso in cui soggetti diversi presentino richiesta per la medesima iniziativa, viene ammessa l'istanza che è pervenuta per prima.

10. Il soggetto che richiede un patrocinio oneroso non può presentare domanda di organizzazione diretta e/o partecipata per la medesima iniziativa nel corso dello stesso anno solare.

ART. 26 - Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di patrocinio oneroso dovrà essere presentata **tassativamente e a pena di irricevibilità prima che l'iniziativa abbia inizio**, in osservanza dei seguenti termini:
 - per le iniziative che si svolgono dal 1° gennaio 2025 fino al 31 marzo 2025, **entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 14 marzo 2025** (primo periodo);
 - per le iniziative che si svolgono dal 1° aprile 2025 fino al 31 maggio 2025, **entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 15 maggio 2025** (secondo periodo);
 - per le iniziative che si svolgono dal 1° giugno 2025 fino al 31 luglio 2025, **entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 15 luglio 2025** (terzo periodo);
 - per le iniziative che si svolgono dal 1° agosto 2025 fino al 30 settembre 2025, **entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 15 settembre 2025** (quarto periodo);
 - per le iniziative che si svolgono dal 1° ottobre 2025 fino al 31 dicembre 2025, **entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 15 dicembre 2025** (quinto periodo).
2. **Le sole iniziative che hanno inizio nel mese di dicembre 2025 potranno avere termine entro e non oltre il 31 Gennaio 2026.**
3. Nel caso in cui l'iniziativa si svolga a scavalco di due o più periodi l'istanza, fermo restando l'obbligo di presentazione prima che l'iniziativa abbia inizio, verrà esaminata dagli Uffici competenti nell'ambito del periodo in cui si conclude l'iniziativa, rispettando l'ordine cronologico di arrivo.

ART. 27 - Modalità di presentazione della domanda

1. L'istanza di patrocinio oneroso deve essere trasmessa, a pena di irricevibilità, utilizzando la Piattaforma Moon disponibile nella sezione Patrocini onerosi del sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo <https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-onerosi> previa autenticazione tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS) del legale rappresentante dell'Ente richiedente o del suo delegato.
2. In fase di compilazione della domanda on line, l'istante sarà tenuto a:
 - a) indicare la natura giuridica, la sede legale e le eventuali sedi operative del soggetto richiedente;
 - b) indicare il nominativo del legale rappresentante o, in alternativa, del soggetto eventualmente delegato alla presentazione dell'istanza;
 - c) indicare la data di inizio e di fine dell'iniziativa, nonché il luogo di svolgimento;
 - d) dichiarare che per l'iniziativa oggetto di domanda le previsioni di spesa rispettano i limiti prescritti dall'articolo 25 comma 4;
 - e) dichiarare che l'iniziativa per cui è richiesto il contributo non ha fini di lucro;
 - f) dichiarare la gratuità o meno delle attività programmate dell'iniziativa;
 - g) dichiarare se l'iniziativa è accessibile alle persone portatrici di disabilità;
 - h) dichiarare se l'evento ha o meno carattere benefico: in caso affermativo deve essere indicato l'ente/gli enti a cui vengono devoluti i proventi;

- i) nel caso di iniziative proposte in forma associata, indicare il soggetto capofila, nonché la denominazione di tutti gli altri partecipanti;
- j) dichiarare se l'iniziativa ha ricevuto i patrocini gratuiti del Comune e/o della Città Metropolitana di Torino e/o della Provincia di riferimento e/o di altri enti istituzionali;
- k) indicare il nominativo del referente dell'iniziativa;
- l) rilasciare la dichiarazione di responsabilità e la dichiarazione di titolarità.
- m) rilasciare, in caso di iniziative sportive, la dichiarazione da cui deve risultare che l'evento è da considerarsi "Plastic Free", in base a quanto previsto dalle "Prime linee guida relative all'organizzazione di manifestazioni sportive libere dalla plastica" adottate con D.G.R. n. 12-372 dell'11.10.2019.

3. Alla domanda devono essere allegati, a pena di irricevibilità, i seguenti documenti:

- a) **relazione descrittiva** dettagliata del programma dell'iniziativa con la precisazione di ogni elemento utile ai fini della sua valutazione, da compilare su carta intestata dell'ente e allegare in formato pdf;
 - b) **statuto e atto costitutivo** (salvo che non siano già agli atti dell'Amministrazione a far data dall'anno 2021 e che non siano intervenute sostanziali modifiche);
 - c) **atto di delega e documenti di identità del delegante e del delegato**, in caso di presentazione da parte di un soggetto terzo.
4. L'istanza di patrocinio oneroso è soggetta all'imposta di bollo di € 16,00 disciplinata dal D.P.R. 642/1972. L'eventuale esenzione deve essere dichiarata. Si precisa che dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono esentate le Pubbliche Amministrazioni, le Onlus, le Cooperative sociali iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e gli Enti ecclesiastici.
5. La richiesta di patrocinio oneroso di cui al presente avviso è compatibile con ulteriori richieste di contributi pubblici presso altri enti.
6. L'eventuale utilizzo del logo istituzionale deve essere espressamente richiesto, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito internet del Consiglio regionale - Sezione Patrocini gratuiti - all'indirizzo <https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-gratuiti>.

ART. 28 - Termine e modalità di presentazione della rendicontazione

1. **La rendicontazione va presentata, a pena di decadenza dal diritto a percepire il contributo, entro cento giorni dalla conclusione dell'evento.**
2. La rendicontazione, da trasmettersi utilizzando le medesime modalità prescritte per la presentazione della domanda, va corredata dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto istante o da un suo delegato.
3. Il rendiconto va redatto osservando le prescrizioni contenute nell'allegato Vademecum patrocini onerosi (Allegato 4A dei Criteri).

ART. 29 - Ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili unicamente le spese direttamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa, intestate al soggetto beneficiario o ai soggetti temporaneamente associati, effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi della normativa vigente ed effettuate con modalità di pagamento tracciabile, così come previsto all'articolo 41, comma 1 dei Criteri.
2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2 dei Criteri, sono ammissibili le seguenti macrovoci di spesa:
 - a. affitto e allestimento di locali, spazi, impianti e strutture destinate alla realizzazione dell'iniziativa, ivi compresi i noleggi e le attività di montaggio, smontaggio e trasporto;
 - b. servizi grafici e tipografici;
 - c. spese di promozione e comunicazione dell'iniziativa;
 - d. spese per l'acquisto di beni finalizzati a premiazioni di modico valore avente carattere puramente simbolico e non destinato a formare un vantaggio economico significativo;
 - e. compensi per relatori, esperti, docenti o artisti, la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa, e relative spese di ospitalità (viaggio, vitto, alloggio);
 - f. spese di personale nella misura massima del venti per cento del totale delle spese medesime;
 - g. spese per diritti SIAE;
 - h. spese direttamente riconducibili all'organizzazione dell'iniziativa che si esauriscono con la stessa (es. allacciamento luce, riscaldamento e spese telefoniche);
 - i. altre spese, non rientranti nelle macrovoci di cui alle lettere a), b) c) d), e) f), g) e h) strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, la cui pertinenza sia debitamente motivata dal soggetto beneficiario.
3. Non sono in ogni caso considerate ammissibili, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 dei Criteri, le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese per pranzi, rinfreschi e di ristorazione in genere, non inerenti all'ospitalità di cui al comma 2 lett. e). Sono invece ammissibili le spese relative al prodotto caratterizzante l'iniziativa specifica;
 - b) spese generali e di segreteria sostenute per l'iniziativa;
 - c) spese per acquisto di beni strumentali e durevoli;
 - d) spese ordinarie di funzionamento o gestione dell'ente pubblico o privato;
 - e) spese per premi in denaro (ad eccezione delle borse di studio, che dovranno essere quantificate e dettagliate);
 - f) spese inerenti il restauro e il ripristino di beni.

ART. 30 - Criteri per la valutazione delle iniziative

1. A seguito del ricevimento di tutti i rendiconti inerenti alle iniziative del periodo di riferimento, gli Uffici competenti, verificata la sussistenza dei requisiti in capo al soggetto istante, l'osservanza del termine di presentazione della domanda, nonché la completezza e integrità della documentazione allegata, procedono alla valutazione delle iniziative sulla base dei criteri e dei punteggi della Tabella 1 (Allegato 1_B1 dei Criteri), di seguito riportata:

Criteria	Valutazione	Punteggio	Totale
Dimensione del Comune di svolgimento dell'iniziativa o del Comune in cui ha la sede legale il soggetto proponente	<i>Super. ai 15.000 abitanti</i>	1	da 1 a 6
	<i>Infer. ai 15.000 abitanti</i>	2	
	<i>Infer. ai 10.000 abitanti</i>	3	
	<i>Infer. ai 5.000 abitanti</i>	4	
	<i>Infer. ai 3.000 abitanti</i>	5	
	<i>Infer. ai 1.000 abitanti</i>	6	
Impatto sull'immagine del Consiglio regionale <i>(concessione del patrocinio gratuito e dell'utilizzo del logo istituzionale del Consiglio regionale per l'iniziativa oggetto di domanda)</i>	<i>Sì</i>	2	0 - 2
	<i>No</i>	0	
Capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti	<i>Sì</i>	3	1 - 3
	<i>No</i>	1	
Gratuità o meno delle attività programmate	<i>Sì</i>	3	1 - 3
	<i>No</i>	1	
Acquisizione di patrocini gratuiti da parte del Comune e/o della Provincia di riferimento o da parte di altri Enti istituzionali	<i>Nessuno</i>	0	da 0 a 7 <i>(il punteggio massimo è dato dalla somma dei punteggi attribuibili per ogni elemento di valutazione)</i>
	<i>Comune di riferimento</i>	1	
	<i>Città metropolitana / Provincia di riferimento</i>	2	
	<i>Altri Enti istituzionali</i>	4	
Accessibilità alle persone con disabilità	<i>Sì</i>	2	0 - 2
	<i>No</i>	0	
Natura benefica dell'evento	<i>Sì</i>	2	0 - 2
	<i>No</i>	0	

TOTALE PUNTEGGIO (MASSIMO 25 punti)

2. Il criterio inerente la dimensione del Comune in cui si svolge l'iniziativa è espresso nel numero di abitanti residenti, il cui dato è rilevabile dall'ultimo censimento disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - al link https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/elenco_censimento_comuni_italiani.php).
3. Le domande che al termine della valutazione ottengono **un punteggio inferiore a 7 punti** non percepiscono alcun contributo.
4. Al termine della valutazione delle iniziative di ogni periodo di riferimento, la domanda ammessa a contributo viene posizionata all'interno di una graduatoria di merito. In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria viene stabilita sulla base dell'ordine cronologico della data di inserimento della domanda sulla Piattaforma *on line*.
5. In caso di domande con la medesima data e orario di inserimento sulla Piattaforma *on line*, si procederà alla definizione dell'ordine di graduatoria tramite sorteggio da parte degli Uffici competenti.

ART. 31 - Quantificazione del contributo e modalità di assegnazione

1. La quantificazione del contributo viene determinata sulla base del punteggio conseguito da ciascuna istanza.
2. La tabella di seguito riportata individua, per ogni fascia di punteggio, la percentuale massima applicabile all'importo totale delle spese indicate nel rendiconto e valutate ammissibili (che dovranno essere pari o superiori a € 1.000,00), e i limiti minimi e massimi del contributo:

Fascia di punteggio	Percentuale contributo erogabile	Contributo minimo concedibile (Euro)	Contributo massimo concedibile (Euro)
Da 7 a 12 punti	Fino al 30%	500	3.000
Da 13 a 18 punti	Fino al 40%	700	4.000
Da 19 a 25 punti	Fino al 50%	900	5.000

3. **Qualora in fase di rendicontazione l'importo complessivo delle spese sostenute e ritenute ammissibili risulti inferiore alla soglia minima di € 1.000,00 o l'importo**

complessivo delle spese sostenute superi la soglia massima di € 10.000,00, si decade dal diritto a percepire il contributo.

4. Il procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 160 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione della rendicontazione dell'iniziativa, tramite l'adozione di un provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria e determinazione della percentuale e del contributo erogabile.
5. L'esito viene comunicato ai soggetti richiedenti. In caso di non ammissione ai benefici, la comunicazione ne specifica la relativa motivazione.
6. A seguito dell'assegnazione dell'importo del contributo si procederà all'adozione degli atti amministrativi conseguenti.

ART. 32 - Obblighi dei soggetti ammessi al patrocinio oneroso

1. I soggetti beneficiari del patrocinio oneroso assumono impegni e obblighi per la realizzazione delle attività finanziate entro i termini stabiliti nell'istanza di patrocinio oneroso. Con la presentazione della domanda, il soggetto richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto.
2. L'annullamento e il rinvio dell'iniziativa devono essere tempestivamente comunicati all'Ufficio competente. Il rinvio dovrà rivestire carattere di eccezionalità, essere ampiamente motivato e documentato e comunicato prima che l'iniziativa abbia inizio.
3. In relazione all'organizzazione tecnica e logistica delle iniziative proposte, i beneficiari si assumono la responsabilità gestionale e amministrativa, comprensiva del rispetto della normativa vigente in materia di pubblici spettacoli, pubblica sicurezza, ordine pubblico, sicurezza sul lavoro, regolarità e conformità degli impianti e degli allestimenti, nonché dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, collaudi e permessi.

ART. 33 - Rendicontazione enti privati

1. Il patrocinio oneroso viene concesso ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa. Il soggetto beneficiario è tenuto, ai sensi dell'articolo 35 dei Criteri, a trasmettere, a pena di decadenza dal diritto a percepire il contributo, entro il termine perentorio di 100 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa, la rendicontazione della stessa tramite inserimento sulla Piattaforma on line disponibile nella sezione Patrocini onerosi del sito istituzionale del Consiglio regionale, previa autenticazione tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS) del legale rappresentante dell'Ente richiedente o suo delegato contenente:
 - a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante (pdf editabile), disponibile sul sito internet del Consiglio regionale all'indirizzo <https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-onerosi>. Tramite la suddetta dichiarazione dovrà essere autocertificato che nel rendiconto sono state inserite tutte le spese sostenute; dovrà inoltre essere dichiarato che sono state osservate le prescrizioni contenute nel Vademecum patrocini onerosi (Allegato 4A dei Criteri);
 - b) la relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa;

- c) il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell'indicazione di eventuali finanziamenti percepiti da altri soggetti nonché delle risorse proprie, disponibile sul sito internet del Consiglio regionale all'indirizzo <https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-onerosi>. Sono escluse, tra le entrate, le somme percepite dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa;
 - d) il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell'IVA, fatto salvo il caso in cui la spesa rappresenti un costo non recuperabile ai sensi della normativa fiscale, sempre disponibile sul sito internet del Consiglio regionale all'indirizzo <https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-onerosi>. Sono inoltre escluse, tra le spese, le somme riscosse dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa.
 - e) la dichiarazione, ai fini dell'eventuale assoggettamento alla ritenuta d'acconto del quattro per cento di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), relativa allo svolgimento di attività di carattere commerciale ovvero attività produttiva di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche);
 - f) copia della documentazione contabile giustificativa di tutte le spese sostenute con i relativi pagamenti tracciabili.
2. Ai fini dell'erogazione del patrocinio oneroso il consuntivo non dovrà presentare un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese.
 3. I soggetti beneficiari sono comunque tenuti a conservare agli atti la documentazione fiscale e contabile al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo.

ART. 34 - Rendicontazione enti pubblici

1. Il patrocinio oneroso assegnato viene concesso ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa. Il soggetto beneficiario è tenuto, ai sensi dell'articolo 35 dei Criteri, a trasmettere, entro il termine di 100 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa, alla struttura competente la rendicontazione dell'iniziativa, mediante inserimento sulla Piattaforma on line disponibile nella sezione Patrocini onerosi del sito istituzionale del Consiglio regionale, previa autenticazione tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS) del legale rappresentante dell'Ente richiedente, contenente:
 - a) la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante (pdf editabile), disponibile sul sito internet del Consiglio regionale all'indirizzo <https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-onerosi>. Tramite la suddetta dichiarazione dovrà essere autocertificato che nel rendiconto sono state inserite tutte le spese sostenute; inoltre dovrà essere dichiarato che sono state osservate le prescrizioni contenute nel Vademecum patrocini onerosi (Allegato 4A dei Criteri);
 - b) la relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa;
 - c) il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell'indicazione di eventuali finanziamenti percepiti da altri soggetti nonché delle risorse proprie, disponibile sul sito

internet del Consiglio regionale all'indirizzo <https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-onerosi>. Sono escluse, tra le entrate, le somme percepite dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa;

- d) il prospetto analitico di tutte le spese sostenute al lordo dell'IVA, fatto salvo il caso in cui la spesa rappresenti un costo non recuperabile ai sensi della normativa fiscale, sempre disponibile sul sito internet del Consiglio regionale all'indirizzo <https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-onerosi>. Sono inoltre escluse, tra le spese, le somme rimosse dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa;
2. Ai fini dell'erogazione del patrocinio oneroso il consuntivo non dovrà presentare un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese.

ART. 35 - Documentazione contabile trasmessa dagli enti privati

1. La documentazione contabile presentata dagli enti privati deve, **a pena di inammissibilità della relativa voce di spesa:**
- a) essere intestata al soggetto istante, fatto salvo il caso di un accordo di co-organizzazione fra più soggetti, già formalizzato all'atto di presentazione dell'istanza;
 - b) essere emessi in conformità alla normativa vigente di cui al DPR 633/1972 e s.m.i, successivamente alla data di presentazione della domanda di patrocinio e devono contenere esplicito riferimento all'iniziativa. È ammessa la possibilità di emissione di fatture di acconto, la cui liquidazione verrà comunque effettuata in sede di rendiconto a fronte della presentazione della fattura di acconto e di saldo unitamente a tutta la documentazione contabile giustificativa relativa all'iniziativa;
 - c) essere corredati dal relativo bonifico o ricevuta di altra forma di pagamento elettronico e appartenere a una delle seguenti tipologie: fattura, ricevuta fiscale, parcella, premio/ricevuta/quietanza riferiti a un contratto assicurativo, nota di prestazione occasionale, ricevuta di cessione diritti d'autore, busta paga, modello F24, documentazione relativa a rimborsi a piè di lista (consistente nella dichiarazione del soggetto beneficiario sull'attinenza del rimborso al progetto e nella copia dei relativi giustificativi di spesa), ricevuta relativa a prestazione non soggetta a emissione di fattura (con citazione della normativa fiscale di riferimento). I relativi pagamenti devono essere effettuati successivamente alla presentazione dell'istanza di patrocinio oneroso.
2. Non sono ammessi in ogni caso scontrini fiscali non parlanti o attestazioni di pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili.
3. I documenti contabili, unitamente ai relativi strumenti di pagamento tracciabili, dovranno essere singolarmente numerati e ricollegati alla relativa voce di spesa riportata nel rendiconto, in osservanza a quanto prescritto dal Vademecum patrocini onerosi (Allegato 4A dei Criteri).

ART. 36 - Liquidazione del contributo

1. L'onere finanziario a carico del Consiglio regionale è liquidato dalla struttura competente sulla base delle spese ammissibili riportate in rendiconto che risulteranno effettivamente sostenute e regolarmente documentate, applicando la percentuale individuata sulla scorta di quanto prescritto dall'articolo 31 e fatti salvi i limiti minimi e massimi previsti.

ART. 37 - Risorse

1. L'importo complessivamente stanziato per l'anno 2025 per il sostegno dei patrocini onerosi ai sensi del presente avviso è pari ad € 1.100.000,00 per gli enti privati e € 200.000,00 per gli enti pubblici, salvo ulteriori disponibilità definite dall'Ufficio di Presidenza.

Tali stanziamenti sono ripartiti per ogni periodo previsto come segue:

enti privati:

- a) primo periodo: € 400.000,00
- b) secondo periodo: € 250.000,00
- c) terzo periodo: € 200.000,00
- d) quarto periodo: € 150.000,00
- e) quinto periodo: € 100.000,00

enti pubblici:

- a) primo periodo: € 60.000,00
- b) secondo periodo: € 50.000,00
- c) terzo periodo: € 30.000,00
- d) quarto periodo: € 30.000,00
- e) quinto periodo: € 30.000,00

2. Le richieste verranno soddisfatte in base alla graduatoria di merito fino all'esaurimento dei fondi stanziati.
3. Le eventuali risorse eccedenti a seguito dell'assunzione di tutti gli impegni di spesa relativi alle iniziative del periodo di riferimento saranno rese disponibili per finanziare eventi in programma nei periodi successivi.
4. Qualora l'importo totale dei contributi assegnati alle istanze pervenute in un periodo considerato ecceda le risorse disponibili, tali contributi sono ridotti proporzionalmente, fatto salvo il limite minimo indicato nella tabella sopra riportata, ferma restando la facoltà, per l'Ufficio di Presidenza, di stanziare ulteriori risorse da destinare alla copertura del maggiore fabbisogno.

ART. 38 – Responsabilità

1. L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione delle attività e delle iniziative alle quali concede il proprio sostegno.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si richiama la normativa regionale di riferimento e i Criteri.
3. Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Relazioni Esterne, Cerimoniale, Patrocini e contributi. dott. Fabio Fossale.

ART. 39 – Informativa per il trattamento dei dati personali

1. I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale del Piemonte.
3. Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Fabrizio D'Alonzo (dpo@cr.piemonte.it).
4. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla concessione di patrocini onerosi <https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-onerosi>.

ART. 40 Informazioni

1. Il presente avviso e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet del Consiglio regionale del Piemonte all'indirizzo <https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/patrocini/patrocini-onerosi>
Per informazioni: rel.iniziative@cert.cr.piemonte.it - 011/57.57.589 - 011/57.57.094 - 011/57.57.274 - 011/57.57.238 - 011/57.57.410.

La Segretaria Generale

Dott.ssa Aurelia Jannelli